

## QUALCHE CONSIDERAZIONE SUI DIRITTI PROCURATORII

Il sistema dei diritti procuratorii previsto dalla nostra tariffa professionale è antiquato e farraginoso. Non crediamo di fare, dicendolo, una affermazione scandalosa, o rivoluzionaria. Basta scorrere la raccolta della rivista del Consiglio Nazionale Forense per scoprire quante volte, nel corso degli anni passati, si sia auspicato, immaginato, studiato un nuovo sistema tariffario, più moderno, e anche più comprensibile. Nella stessa relazione del C.N.F. alla tariffa forense tuttora vigente (relazione che data oramai di oltre otto anni fa) a proposito dei diritti procuratorii il C.N.F. precisava di avere “ritenuto per il momento di soprassedere ad una ipotesi di accorpamento dei diritti, in attesa di esaminare la possibilità di introdurre eventualmente gli accorpamenti una volta entrate definitivamente in vigore tutte le altre modifiche al c.p.c.” (in *Rass. forense* 1994, pag. 380). Otto anni dopo, a che punto siamo?

Ricordiamo che i diritti procuratorii furono introdotti nella prima tariffa dell'Italia unita (regio decreto 23 dicembre 1865), in termini per la verità non molto dissimili da quelli tuttora vigenti, per compensare l'opera del procuratore, ben distinta da quella dell'avvocato, e consistente nel compimento di atti per mandato (in nome e per conto, come si dice tuttora) del cliente. Era in sostanza una attività di mandatario della parte, che come tale veniva compensata sulla base delle singole attività effettivamente compiute. Ben diversa da quella dell'avvocato, che era invece il difensore compensato dall'onorario, parametrato non ai singoli atti compiuti, o al numero delle pagine scritte, ma al valore della pratica, allo studio e al tempo necessario a preparare comparsa e arringa, e a svolgere le attività in genere del suo ministero.

Attualmente, come si sa, la professione di procuratore, che peraltro già da tempo aveva perso ogni diversificazione concreta da quella dell'avvocato (in sostanza, il procuratore era già da anni un avvocato con meno esperienza, e basta) è stata definitivamente abolita (incorporata per fusione, si potrebbe dire scherzosamente in termini di diritto commerciale), e la differenziazione dei compensi ha perso anche la sua ultima, formale ragion d'essere.

Se ciò non bastasse, è sotto gli occhi di tutti la parabola delle tariffe forensi nella loro globalità. Già a livello europeo la legittimità del sistema tariffario è stata messa in dubbio sotto il profilo della violazione dei principi di libera concorrenza. Anche nel diritto interno, a cominciare dalla Corte d'appello di Torino, si è cominciato a disapplicare le tariffe, sulla base della normativa europea, e a liquidare le spese di soccombenza sulla base di parametri a discrezione del giudice, generalmente ancorati ad una percentuale della somma attribuita giudizialmente. La inderogabilità delle tariffe al di

sotto del minimo, vietata dal tuttora vigente art. 24 della nostra legge professionale, è stata recentemente superata dall'art. 9 della legge 30 marzo 2001 n.152 (sugli istituti di patronato e di assistenza sociale): che è bensì riferito ad un caso particolare, ma che dà bene la dimensione di un percorso che va verso la disarticolazione del sistema attuale. E non è senza significato, se ci pensate, che la tariffa vigente sia tuttora quella approvata nell'ottobre del 1994, e che a quasi sette anni di distanza non si vedano i segni di un mutamento (mentre per tutti gli anni settanta e ottanta le tariffe vennero adeguate ogni due o al massimo tre anni).

In un futuro che non è lontano, ma è già cominciato, è certo che gli avvocati dovranno abituarsi a concordare preventivamente i loro compensi, anche in maniera forfettaria, e forse in misura percentuale rispetto all'affare, ovvero in termini orari. Non è probabile che i diritti procuratorii sopravviveranno, quantomeno nella loro forma attuale.

Detto questo, va però ricordato che la tariffa attuale, finché c'è, va rispettata e applicata. Da quell'osservatorio privilegiato che è l'attività quotidiana di un Consiglio dell'Ordine ci siamo resi conto che la tariffa non è conosciuta come dovrebbe, ed è mal conosciuta o mal interpretata più di quanto non si creda: complice anche il fatto che, in realtà, in questa materia siamo tutti autodidatti, perché non c'è chi la insegna.

Riteniamo allora di fare cosa utile facendo seguire una breve esposizione eminentemente pratica, una sorta di massimario di esperienza, per facilitare l'approccio alla redazione di una corretta nota.

### **1) Posizione ed archivio**

La prima voce della tariffa dei diritti è una novità della tariffa del 1994: non c'era infatti in nessuna delle tariffe precedenti. E' una voce palesemente mutuata dalla tariffa stragiudiziale, nella quale invece è sempre esistita una voce fissa chiamata così, prevista per le prestazioni di assistenza (non invece per quelle di semplice consulenza). Essa spetta per i processi di cognizione, per procedimenti speciali e camerali, e in genere per ogni procedimento giurisdizionale: come espressamente dice la intestazione della Sez I della tabella B.

### **2) Disamina**

La formulazione di questo diritto, e soprattutto la sua diversità dal nuovo diritto di "posizione ed archivio" recentemente introdotto, non è perspicua. Per capire di che si tratti esattamente, è utile rifarsi alla già citata tariffa del 1865, nella quale il diritto corrispondente era analiticamente descritto come *"diritto di disamina delle carte e dei documenti sui quali poggia l'azione e l'eccezione, e per le informazioni preventive, che il procuratore deve assumere tanto dal cliente che dall'avvocato, riguardo*

*all'andamento della causa, compresa la redazione della parte sostanziale dell'atto di citazione da consegnarsi all'usciera*". Successivamente, nella tariffa del 1901, che è assai più succinta, il diritto venne più semplicemente chiamato "*diritto di disamina e d'informazioni*".

Dunque, si tratta di un diritto di generico esame della controversia giudiziale che si va a intraprendere, compresa la raccolta delle informazioni necessarie, che non coincide e anzi si aggiunge ai diritti di disamina di singoli atti, e che è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.

Come per i diritti di consultazioni e corrispondenza, fascicolazione e redazione nota spese, peraltro, è stato previsto che esso sia dovuto nuovamente dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, o riassunzione con fissazione di nuova udienza.

### **3) Fascicolazione**

E' dovuto un solo diritto per la formazione del fascicolo degli atti e documenti.

E' dovuto un nuovo diritto anche dopo ogni sentenza parziale, ordinanza collegiale, riassunzione.

### **4) Domiciliazione**

Il diritto è dovuto all'avvocato non munito di procura che svolga esclusivamente la funzione di domiciliatario, che non compia altra attività processuale e che quindi non percepisca altri diritti. Il diritto di domiciliazione non è dunque cumulabile con gli altri diritti procuratori previsti dalla tariffa. La questione, un tempo controversa, è stata definitivamente chiarita ("una volta per tutte", dice la relazione del C.N.F.), in questo senso, dalla tariffa del 1994.

### **5) Esame difese ed esame documenti avversari**

I due diritti sono dovuti una sola volta prima di ogni sentenza od ordinanza collegiale (non è invece dovuto un diritto per ogni atto esaminato nel corso del giudizio).

### **6) Consultazioni e corrispondenza informativa**

Tali diritti sono dovuti una sola volta nel corso del procedimento (e non già per ogni consultazione o comunicazione scritta: il termine "*consultazioni*", al plurale, si riferisce al complesso delle attività e non a ciascuna di esse).

Le comunicazioni telefoniche sono comprese fra le consultazioni (Cass. 19 ottobre 1951 n. 2969).

La tariffa prevede che i diritti in esame siano dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione del processo con fissazione di nuova udienza (Cass. 16 novembre 1984, n. 5832).

Secondo Cass. 16 gennaio 1997 n. 379 le voci sono dovute (dal cliente: per quel che riguarda le spese ripetibili dalla controparte soccombente, il discorso è diverso) anche dopo la sentenza definitiva. La sentenza, nel rigettare la tesi del ricorrente, un avvocato che pretendeva gli spettasse il diritto di

corrispondenza dopo ogni udienza, afferma che il diritto può spettare una seconda volta solo dopo i tre tipi di evento espressamente previsti nella tariffa, e cioè dopo la sentenza parziale, dopo l'ordinanza collegiale e dopo la riassunzione del processo; ma afferma che se il diritto è dovuto nuovamente dopo la sentenza parziale, esso appare dovuto *a fortiori* anche dopo la sentenza definitiva.

Al provvedimento che definisce una fase del processo è assimilabile il decreto ingiuntivo: quindi anche dopo il decreto ingiuntivo è dovuto il diritto di consultazioni e corrispondenza.

Per il richiamo del n. 77 Tab. B, i diritti in esame si ritengono dovuti anche nel procedimento esecutivo, e possono essere indicati nell'atto di precetto.

### **7) Udienze - istanze - esame ordinanze.**

Il diritto di assistenza all'udienza spetta anche in caso di rinvio (a differenza dell'onorario). In caso di semplice rinvio, non spetta invece un diritto di “istanza”, e meno che mai un diritto per “esame ordinanza”.

Per ogni altra istanza formulata a verbale spetta il diritto relativo.

Ancora, spetta il diritto di “esame ordinanza” ogni qualvolta il giudice provveda in qualche modo sulla istanze delle parti in modo diverso dalla semplice concessione di un rinvio. In particolare, il diritto spetta frequentemente nel nuovo processo civile, tutte le volte che il giudice deliberi (in senso positivo o negativo) sulle richieste di termini per memorie, repliche, deduzioni istruttorie, ammissione di mezzi istruttori, fissazione udienze di prova, e simili.

A maggior ragione, il diritto di esame ordinanza spetta in relazione alle ordinanze emesse fuori udienza.

### **8) Redazione nota spese**

Questa voce è dovuta per la redazione della nota spese depositata in giudizio, e non per la redazione della parcella al cliente, per la quale non spetta diritto alcuno.

### **9) Deposito atti o documenti**

Il diritto (n. 30) è dovuto per ogni deposito in Cancelleria di atti processuali o documenti.

### **10) Scritturazione e collazione**

La scritturazione, lo dice la parola stessa, è la dattilografia dell'atto: la collazione è la sua rilettura e correzione. Si tratta ovviamente, di definizioni *d'antan*: date quando le comparse venivano scritte a mano dall'avvocato, e poi copiate a macchina dalla dattilografa, in un originale in bollo, e sei veline a carta carbone. La copiatura, e ancora di più la collazione, erano dunque una avventura: ogni errore doveva essere corretto con gomma e penna sull'originale e, cosa ancor più difficile, sulle veline. Gli atti dovevano essere su carta bollata giudiziaria (quella con la bilancia) dall'origine: è relativamente recente

la norma fiscale che consente che il bollo giudiziario possa essere assolto in marche da bollo. Il diritto di collazione spetta per ogni foglio (cioè ogni quattro facciate, e non ogni facciata): es. quando, la voce è Lire 25.000, il diritto di collazione è di Lire 15.000 ogni quattro facciate.

La tariffa prevede che le spese di scritturazione siano deliberate dai consigli degli ordini circondariali. L'ultima delibera del nostro consiglio (23 marzo 1998) ha determinato la sopesa di scritturazione in L. 3.000 per ogni facciata dell'originale, più L. 1.000 per ogni facciata delle copie legalmente necessarie dell'atto.

### **11) Bollatura documenti**

Questo diritto oramai desueto (n. 33) era legato alla norma fiscale - fortunatamente da anni soppressa, in concomitanza con la forfettizzazione dei diritti di cancelleria - che imponeva che ogni documento prodotto in giudizio venisse bollato. Adesso i documenti prodotti non sono più soggetti a bollo: la norma mantiene dunque una sua applicabilità assolutamente marginale, per i casi in cui si debba regolarizzare fiscalmente qualche documento che doveva essere in bollo dall'origine.

Quello che non è assolutamente consentito, come accade di vedere qualche volta, è di richiedere questo diritto per i bolli che si applicano sugli atti giudiziari: meno che mai, per ogni bollo che si sia applicato. Gli atti giudiziari sono in bollo dall'origine, a prescindere dalla modalità (carta bollata o marche) con le quali si sia assolta la imposta, e non possono essere sottoposti a bollatura successiva.

### **12) Accesso agli uffici**

Non è previsto alcun autonomo diritto per accesso agli uffici in occasione dell'espletamento di attività per cui sia già previsto un corrispondente diritto (es. accesso per ritirate il fascicolo o per estrarre copia di atti).

### **13) Registrazione dei provvedimenti**

Per la registrazione dei provvedimenti giudiziari, la tariffa prevede un'unica voce (n. 44) onnicomprensiva. E' purtroppo noto che questa semplice attività si è negli ultimi anni, soprattutto qui a Bologna, terribilmente complicata, specie a seguito del trasferimento dell'ufficio del registro (ora accorpato al quarto ufficio delle entrate) in una zona periferica, ad almeno venti minuti di auto dai palazzi di giustizia. In più, il collegamento telematico con l'ufficio, tante volte preannunciato, si lascia ancora desiderare: con l'effetto che per registrare un atto bisogna andare in via Larga per vedere quanto si deve pagare, compilare il modulo apposito, andare in una banca o in un ufficio postale, pagare il dovuto, e tornare in via Larga per depositare il modulo quietanzato. E' vero che c'è una banca anche in via Larga, e che teoricamente si può andare là a pagare, accorciando il giro: ma, specie con gli importi

attuali delle imposte anche minime di registro, l'avvocato ha pieno diritto di chiedere che il pagamento della imposta venga eseguito dal cliente, o che almeno gli venga dallo stesso anticipato.

Si ritiene dunque che, applicando la voce 45 (per ogni accesso agli uffici non espressamente menzionato) oltre alla registrazione vera e propria, coincidente oggi con il deposito della quietanza, spetti al legale anche il diritto di accesso per prendere visione della liquidazione, e il diritto di accesso alla banca o alla posta per eseguire il pagamento.

Non pare invece che si possa chiedere di più di così: nemmeno se si debbano fare giri a vuoto per disguidi degli uffici. Infine, anche se fra trasferta e fila si impiega più di un'ora (il che è purtroppo la regola, non l'eccezione) non si può chiedere la vacanza, che non è prevista per questa attività.

#### **14) Diritti successivi alla sentenza: quali sono ripetibili dal soccombente?**

Alcune sentenze di Cassazione (Cass. 20 agosto 1987 n. 6973, Cass. 1 settembre 1987 n. 7156) hanno ritenuto che nella liquidazione delle spese di lite il Giudice deve tenere conto anche dei diritti dovuti per attività da svolgere successivamente alla decisione della causa, comunque inerenti al grado di giudizio (esame dispositivo, consultazioni e corrispondenza, richiesta registrazione, esame testo integrale e ritiro del fascicolo).

L'orientamento bolognese non è in questo senso. La nostra prassi è nel senso che le spese ed i diritti successivi si aggiungano all'importo di condanna. Resta invece discutibile (il nostro Consiglio non ha avuto occasione di pronunciarsi espressamente sul punto) la ripetibilità a carico del soccombente dei diritti di consultazioni e corrispondenza.

#### **15) Giudizio di Cassazione**

Nel giudizio di cassazione, potendo la parte esercitare lo *<M>ius posulandi</M>* esclusivamente a ministero di un avvocato cassazionista (mentre all'avvocato non iscritto all'apposito albo è consentita la sola attività di domiciliatario del difensore), si è ritenuto che all'avvocato la Corte non possa liquidare diritti procuratorii, visto che il procuratore non può svolgere attività in Cassazione.

Pertanto, all'avvocato cassazionista che assiste il cliente nel giudizio di cassazione spetta esclusivamente l'onorario relativo, dovendosi in esso assorbire i diritti per le singole attività "procuratorie" (Cass. 20 dicembre 1995 n. 13015).

#### **16) Procedimento di esecuzione**

Per il richiamo del n. 77 della tabella, sono applicabili anche per le attività svolte nel procedimento esecutivo i diritti previsti per le corrispondenti attività svolte nel giudizio di cognizione: consegue che anche nel procedimento esecutivo sono dovuti i diritti di consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa, con le modalità già previste per il giudizio di cognizione (diritti dovuti una sola volta

nell'arco della procedura, e dopo ogni sentenza non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione e fissazione di nuova udienza).

### **17) Rito del lavoro:**

Per le cause trattate con il rito del lavoro non sono dovuti i diritti di iscrizione a ruolo (che coincide con il deposito del ricorso) e di assegnazione a sentenza.

E' invece compatibile con il rito del lavoro la precisazione delle conclusioni dopo la discussione e l'esame delle conclusioni avversarie.

### **18) Ritiro atti**

E' previsto il diritto per il ritiro del proprio fascicolo, non di altri particolari atti (come le difese avversarie, o l'atto notificato dall'Ufficiale Giudiziario).

Tuttavia, poichè la tariffa risale a periodo anteriore alla miniriforma del c.p.c., e poichè vige il principio che ogni attività deve essere congruamente compensata, l'attività dell'avvocato può trovare compenso nel diritto di "accesso agli uffici" (n. 45), previsto se l'attività svolta nell'occasione non sia già altrimenti compensata.

Il ritiro dell'atto notificato è ritenuto assorbito dal diritto di "esame relata".

### **19) Vacanze**

Le vacanze (che sono una maggiorazione del diritto legata al protrarsi della attività alla quale si riferiscono per oltre un'ora) sono dovute solamente nei casi per i quali la tariffa le preveda espressamente: e cioè per la partecipazione alle udienze, per le ispezioni ipotecarie e catastali e l'esame dei relativi certificati. La vacanza è dovuta solo se la prestazione supera l'ora: se, ad esempio, la udienza dura un'ora e mezza; non è dovuta se dura cinquanta minuti, perchè l'attività entro l'ora è compensata con il diritto procuratorio relativo. Possono spettare anche più vacanze contemporaneamente, una per ogni ora ulteriore: ma la durata dell'attività deve risultare dall'atto o dal verbale, che devono indicare l'ora di inizio e l'ora di conclusione. Se l'indicazione temporale non c'è, anche solo perchè non è prevista per quella attività, si può chiedere una sola vacanza.

Sulla genesi di questo diritto, si veda il recente parere marzo 2001 del Consiglio forense di Bologna, pubblicato in altra parte di questa rivista.

avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli  
(da *Bologna Forense*, n. 1-2001)